



## **Il divieto di assumere l'incarico nei confronti dell'ex cliente**

*Il divieto di assumere l'incarico nei confronti dell'ex cliente (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell'attività prestata a favore di quest'ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia. La ratio della disposizione deontologica va, infatti, ricercata nella tutela dell'immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico, non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un'altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto.*

*[massima ufficiale]*

*L'avvocato che assuma la difesa di una parte contro altra da lui già assistita realizza un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo l'asserita circostanza che, nel precedente giudizio (nella specie, amministrativo), gli interessi tutelati fossero collettivi e non individuali.*

*[massima ufficiale]*

*L'avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall'utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l'altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4).*

**Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Napoli), sentenza n. 62 del 18 giugno 2020 (pubbl. 26.12.2020)**

*...omissis...*

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	"
- Avv. Ettore ATZORI	"
- Avv. Antonio BAFFA	"
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	"
- Avv. Giampaolo BRIENZA	"
- Avv. Patrizia CORONA	"
- Avv. Donato DI CAMPLI	"
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	"
- Avv. Daniela GIRAUDO	"
- Avv. Francesco GRECO	"
- Avv. Maurizio MAGNANO DI SAN LIO	"
- Avv. Gabriele MELOGLI	"
- Avv. Francesco NAPOLI	"
- Avv. Mario NAPOLI	"
- Avv. Giovanna OLLA'	"
- Avv. Carlo ORLANDO	"
- Avv. Arturo PARDI	"
- Avv. Alessandro PATELLI	"
- Avv. Carolina Rita SCARANO	"
- Avv. Francesca SORBI	"
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	"

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giulio Romano, ha emesso la seguente

## SENTENZA

sul ricorso proposto dall'Avv. [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), con studio in [REDACTED] rappresentato e difeso dagli Avv.ti [REDACTED] del Foro di Roma, avverso la decisione in data 24/3/17 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre;

il ricorrente, Avv. [REDACTED], non è comparso;

è presente il difensore dello stesso, Avv. [REDACTED];

per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, regolarmente citato, nessuno è presente;

per il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto, regolarmente citato, nessuno è presente;

udita la relazione del Consigliere Avv. Francesco Napoli;

inteso il P.G., il quale ha concluso per il parziale accoglimento del ricorso e la riduzione della sanzione in quella della censura.

Il difensore del ricorrente conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nel ricorso.

## FATTO

Il COA di VERONA riceveva esposto da parte degli avv.ti [REDACTED], del Foro di Verona, e della sig.ra [REDACTED] con cui veniva segnalato il comportamento tenuto dall'avv. [REDACTED]. Questo, già difensore della sig.ra [REDACTED] nel procedimento amministrativo dinanzi il TAR Veneto per l'impugnazione dell'ordinanza sindacale del 17.9.2013 del Comune di Cerro Veronese, pochi mesi dopo aveva assunto contro la medesima parte la difesa del sig. [REDACTED] in un giudizio possessorio. Per tale motivo veniva aperto, in data 29.9.2014, il procedimento disciplinare nei confronti del detto avvocato (prima dal COA e poi dal CDD per effetto della riforma del procedimento disciplinare), con il seguente capo d'incolpazione:

"aver violato gli articoli 38 RDL 27 novembre 1933 n. 1578 e 5 canone principale e 51 canone principale del previgente Codice Deontologico Forense (rispettivamente articolo 9 e articolo 68 CD vigente) poiché, in costanza di mandato rilasciatogli da [REDACTED] per l'impugnazione avanti al TAR Veneto dell'ordinanza sindacale del Comune di Cerro Veronese n. [REDACTED] del [REDACTED] 2013, con ricorso notificato il 25 novembre 2013, assumeva mandato da parte di [REDACTED] per agire avanti il Tribunale di Verona con ricorso ex art. 1168 c.c. e 1170 c.c. nei confronti della stessa [REDACTED]. In Verona dal 26 febbraio 2014".

Espletata l'istruttoria, il giudizio veniva chiamato all'udienza dibattimentale, al cui esito il CDD riteneva provata la responsabilità disciplinare dell'avv. [REDACTED] per l'illecito contestato

nel capo d'incolpazione e gli comminava la sanzione della sospensione di mesi tre dall'esercizio della professione.

Il CDD affermava che:

"non vi è infatti contestazione di sorta, sotto l'aspetto oggettivo, [...] "che l'avv. [REDACTED] abbia assunto incarico professionale nei confronti della "sig.ra [REDACTED] contestualmente ed in pendenza di precedente "incarico e mandato professionale ricevuto dalla stessa nel ricorso amministrativo promosso avanti al Tar Veneto alcuni mesi prima (per l'esattezza a "settembre 2013 incarico per il ricorso avanti al Tar e febbraio 2014 assunzione di difesa di altri in azione possessoria contro la stessa [REDACTED]).

"L'incolpato, nelle difese depositate e con tesi confermate in sede dibattimentale dal proprio difensore, ha sostenuto la non sussistenza della violazione contestatagli, ossia in particolare il disposto dell'art 68 NCD (ex art "51 CD 2006) in quanto – a suo dire – l'interesse tutelato nell'azione avanti "al Tar sarebbe costituito da un interesse di una collettività di commercianti "avverso un provvedimento di chiusura al transito di una strada da parte "dell'Ente Pubblico, mentre l'azione possessoria, intentata con la medesima [REDACTED] avrebbe riguardato un interesse privatistico e personale della stessa.

"[...]

"Tale "lettura" del disposto dell'art. 68 cd, ex art. 51 vcd, non può essere "condivisa dalla Sezione in considerazione proprio della ratio della norma "che inconfutabilmente pone due condizioni per assumere un incarico contro "un ex cliente: ossia che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione "dell'incarico e che l'oggetto dell'incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.

"[...]

"Sanzione adeguata, pertanto, pur rimanendo nell'ambito della sanzione "editale, appare quella della sospensione di mesi tre".

Il ricorrente, con l'impugnazione ritualmente proposta, ha censurato il provvedimento disciplinare con tre motivi:

1) Illegittima applicazione dell'art. 68 nuovo CD in quanto trattasi di fatti accaduti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice deontologico e violazione del principio del favor rei.-

Secondo il ricorrente sarebbe illegittimo il provvedimento in quanto erroneamente il CDD avrebbe ritenuto di applicare, al caso di specie, l'art. 68 del nuovo Codice Deontologico invece che l'art. 51 del previgente codice deontologico. Secondo il ricorrente, infatti, l'art. 68 nuovo Codice Deontologico conterrebbe una sanzione peggiorativa rispetto a quella dell'art. 51 previgente Codice Deontologico e, pertanto, non dovrebbe applicarsi;

2) Assenza dei presupposti applicativi dell'art. 51 previgente Codice Deontologico.

Secondo il ricorrente difetterebbero i presupposti di cui all'art. 51 previgente Codice Deontologico.

In primo luogo ritiene che l'interesse delle parti tutelato dinanzi al TAR sarebbe costituito dalla collettività di commercianti e, pertanto, non emergerebbe alcun interesse personale del singolo soggetto, quale quello della sig.ra [REDACTED]; ciò a differenza del giudizio possessorio ove emergerebbe invece un interesse privatistico di quest'ultima.

In secondo luogo, non ricorrerebbe l'ulteriore condizione richiesta dall'art. 51 previgente Codice Deontologico, vertendo i due incarichi giudiziari su oggetti diversi;

3) Illegittimità per assenza dell'elemento soggettivo e omessa valutazione del comportamento complessivo dell'incolpato ai fini dell'applicazione della sanzione.

Secondo il ricorrente, il CDD non avrebbe correttamente esaminato tutte le circostanze della vicenda al fine di valutare la condotta tenuta dall'incolpato, il quale non ebbe a creare alcun pregiudizio ai soggetti rappresentati o a terzi e non tenne i detti comportamenti in maniera intenzionale.

Il ricorrente ha chiesto, quindi, l'integrale annullamento della decisione del CDD e, in via subordinata, l'applicazione di sanzione meno afflittiva.

Nelle more, a seguito di rinuncia del precedente difensore del ricorrente, si sono costituiti mediante deposito di memoria, nell'interesse dello stesso, gli Avv.ti Milena e Fabiola Liuzzi.

### **DIRITTO**

**1-** Il ricorso proposto dall'Avv. [REDACTED] è infondato e non può trovare accoglimento, entro i limiti qui di seguito specificati.

**1a-** Secondo il ricorrente il CDD del Veneto avrebbe errato nell'applicare l'art. 68 del nuovo codice deontologico, in tema di divieto di assumere incarichi contro un ex cliente, anziché il corrispondente art. 51 del previgente codice deontologico, poiché il nuovo conterrebbe una sanzione peggiorativa rispetto al precedente e, quindi, violerebbe il principio del favor rei.

Osserva il Collegio, in primo luogo, che, in relazione alla successione delle norme disciplinari nel corso del tempo, la giurisprudenza consolidata sia della Corte di Cassazione che del Consiglio Nazionale Forense ha da sempre affermato che le nuove norme si applicano anche ai procedimenti in corso nel caso in cui siano più favorevoli all'incolpato (preferendo tale principio a quello del tempus regit actum).

"Il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole "all'incolpato ai sensi dell'art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni "disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actus). Tuttavia, in sede di Legittimità può prescindere dall'effettiva "qualificazione di quale sia il sistema -attuale o previgente- più favorevole "allorché il Giudice disciplinare si sia limitato ad applicare una normativa "corrispondente ad entrambi i sistemi ed a scegliere la sanzione entro i limiti "di graduazione previsti sia dalla di-

disciplina previgente che da quella successiva, anche al di là del riferimento ad eventuali aggravanti" (Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza N° 11933 del 7 maggio 2019).

"Le norme del nuovo codice deontologico forense si applicano anche ai "procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più "favorevoli per l'incolpato, avendo l'art. 65, comma 5, della legge 31 "dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del "favor rei", in luogo del "criterio del "tempus regit actum", per una primaria esigenza di parità "sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati, stante l'indubbia "natura afflittiva della sanzione disciplinare. Conseguentemente, in vigore "dell'attuale sistema ordinamentale (art. 65 cit.) deve ritenersi ormai "superato il contrario orientamento giurisprudenziale secondo cui all'illecito "disciplinare dovrebbe applicarsi la sanzione vigente al momento in cui "l'illecito stesso è commesso anziché quella, successiva, più favorevole "all'incolpato" (Consiglio Nazionale Forense, sentenza N° 382 del 3 ottobre 2016; in senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 3023 del 9 febbraio 2015, Consiglio Nazionale Forense, sentenze N° 123 del 23 luglio 2015 e N° 112 del 18 luglio 2015).

Orbene, fermo restando tale principio, al fine di valutare la doglianza del ricorrente, è necessario individuare quale tra le dette norme sia la più favorevole all'incolpato.

In tal caso, soccorrono i seguenti orientamenti della giurisprudenza domestica:

"La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari "in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più "favorevole per l'incolpato, ai sensi dell'art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso "alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del "tempus regit actus applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). "Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario "valutare la condotta costituente illecito disciplinare prima alla luce delle "norme deontologiche, così come previste dal Codice in vigore al tempo del "compimento dell'illecito; successivamente, di valutare la medesima "condotta alla luce del Nuovo Codice attualmente vigente, per poi applicare "la norma che, in concreto, risulta più favorevole all'incolpato" (Consiglio Nazionale Forense, sentenza N° 66 del 21 giugno 2018; in senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense, sentenze N° 9 del 19 marzo 2018; N° 39 del 24 aprile 2018).

Comparando le due norme, emerge che l'art. 51 del previgente codice deontologico non contiene l'indicazione della sanzione (al pari di tutte le norme ivi contenute, in quanto non improntato al principio di tassatività della sanzione), mentre l'art. 68 del nuovo codice deontologico prevede che "La violazione dei divieti di cui al comma 1 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni".

Quindi, non essendo prevista una determinata sanzione per l'art. 51 previgente codice deontologico, si possono, ad avviso del Collegio, tenere in considerazione, quali elementi comparativi, alcuni precedenti giurisprudenziali domestici sulla medesima questione che hanno fatto applicazione dell'art. 51 prev. codice deontologico: Consiglio Nazionale Forense, sentenza N° 123 del 16 ottobre 2018, ha applicato la sanzione della censura all'avvocato che assunse "la difesa del sig [TIZIO] nella separazione "personale dalla moglie [MEVIA] in violazione del divieto di assumere "incarichi contro l'ex cliente [MEVIA], che aveva assistito stragiudizialmente per la stessa controversia, nonché giudizialmente per una divisione "giudiziale, prima del decorso dei due anni dalla cessazione di tali incarichi".

Consiglio Nazionale Forense, sentenza N° 182 del 17 dicembre 2018, ha applicato la sanzione della censura all'avvocato che svolse "incarico professionale in nome e per conto della [BETA] contro il sig. [TIZIO], quale titolare dell'omonima impresa individuale, in precedenza già cliente dell'avv. "[RICORRENTE], prima del decorso del biennio dalla cessazione del "rapporto professionale con la predetta impresa individuale e, comunque, per "un incarico non estraneo a quello espletato in precedenza";

Consiglio Nazionale Forense, sentenza N° 66 del 21 giugno 2018, che ha applicato la sanzione della censura nei confronti dell'avvocato "Per aver "agito in giudizio nei confronti del sig. [ALFA] [TIZIO], segnatamente "attraverso ricorso presso il Tribunale di Viterbo, Sezione specializzata "agraria, depositato in cancelleria in data 20.12.2012, poiché il sig. [ALFA] "[TIZIO] era stato cliente dello stesso Avv. [RICORRENTE] nella "transazione stipulata con la sig.ra [MEVIA] in data 16.03.2012, ed "utilizzando in tale ricorso documenti, notizie e fatti di cui era a conoscenza "in ragione del mandato svolto in precedenza nell'interesse del [ALFA] "stesso, con ciò violando l'art. 51 del Codice Deontologico Forense";

Consiglio Nazionale Forense, sentenza N° 153 del 6 novembre 2017, ha applicato la sanzione dell'avvertimento all'avvocato che "nell'interesse della "predetta Sig.ra [MEVIA], con atto del 08.06.2011 - avrebbe citato in giudizio dinnanzi al Tribunale di Lecco i coniugi [ALPHA], ancorché li avesse "rappresentati e difesi in un procedimento ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. svolto "si dinnanzi al Tribunale di Monza e conclusosi, nell'anno 2010, con ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso e di condanna alla rifu-"sione delle spese legali in favore della controparte ( la vertenza riguardava "la futura compravendita di un immobile tra i coniugi [ALPHA] e [ME-"VIA]);

Consiglio Nazionale Forense, sentenza N° 29 del 7 marzo 2016, n. 29, ha applicato la sanzione della censura all'avvocato per "Aver violato l'art. 51 "CDF avendo assunto più incarichi professionali in favore della Signora T. "S., della Società F. snc di F. C. e del S.N.A., contro un ex cliente, Ing. M., "senza che fosse trascorso un biennio dalla cessazione dell'ultimo rapporto".

**1b-** Sull'illecito deontologico contestato, il ricorrente ha dedotto la insussistenza delle condizioni per l'applicazione del divieto in parola al caso di specie in quanto, da un lato, la difesa nel processo amministrativo era stata assunta per tutelare interessi collettivi di alcuni commercianti e non individuali e, dall'altro, che l'oggetto del giudizio civile era diverso rispetto a quello dianzi al TAR.

Evidenzia il Collegio che, ai sensi dell'art. 68 del nuovo codice deontologico forense (già art. 51 c.d.f.), l'assunzione di un incarico –giudiziale o stragiudiziale- contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni:

- a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale;
- b) che l'oggetto dell'incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.-

Pertanto, al di fuori di tali condizioni non è possibile assumere incarichi avverso precedenti clienti.

Ad avviso del Collegio, non coglie nel segno la prima censura del ricorrente che ritiene che gli interessi tutelati nel giudizio amministrativo siano collettivi e non individuali. Detto assunto, infatti, è irrilevante.

La giurisprudenza domestica ha affermato che il divieto prescinde dalla natura dell'incarico prestato, essendo sufficiente che l'avvocato abbia svolto la propria attività a favore dell'ex cliente.

"Il divieto di assumere l'incarico nei confronti dell'ex cliente (art. 68 "cdf, già art. 51 codice previgente), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell'attività prestata a favore di quest'ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, "così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia "avvenuta, ossia per revoca o rinuncia" (Consiglio Nazionale Forense, sentenza N° 123 del 16 ottobre 2018).

La ratio della disposizione deontologica va, infatti, ricercata nella tutela dell'immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico (Consiglio Nazionale Forense, sentenza N° 35 del 13 marzo 2013), non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un'altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto (Consiglio Nazionale Forense, sentenza N° 184 del 2 novembre 2010).

Ad ulteriore dimostrazione dell'ampiezza del divieto, si fa altresì presente che il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza N° 80 dell'11 giugno 2015, ha affermato che l'avvocato che



assuma la difesa di una parte contro altra da lui già assistita realizza un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo una ipotetica eventuale differenza tra difesa formale di una società e difesa sostanziale dei soci.

**1c-** Ulteriormente, il ricorrente ha censurato il provvedimento del CDD assumendo che la diversità dell'oggetto degli incarichi assunti avrebbe dovuto determinare il CDD e non ritenerlo disciplinarmente responsabile. Anche tale assunto è, oltre che irrilevante, infondato.

Osserva il Collegio, in primo luogo, che la diversità di oggetto dell'incarico non preclude l'applicazione del divieto visto che questa deve concorrere necessariamente con il requisito temporale.

In secondo luogo, la norma prescinde dall'esistenza di un concreto pregiudizio subito per l'utilizzo di informazioni dell'ex cliente.

Sul punto, si richiama la sentenza del Consiglio Nazionale Forense, N° 76 del 30 aprile 2012: "la ratio dell'art. 51 cdf, che disciplina l'assunzione dell'incarico contro un ex cliente, prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel corso del precedente incarico e deve essere individuata nella tutela dell'immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale".

Il ricorso, quindi, in ragione delle motivazioni espresse nei paragrafi che precedono, è infondato e va rigettato.

**2-** A questo punto, accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto (cfr. Cass. Sez. Un., sent. N° 13791/12).

La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 N.C.D.F.), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all'assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista (C.N.F., sentenza del 22/11/2018, N° 145; conformi: C.N.F. N° 148/18; N° 145/18; N° 133/18; N° 112/18; N° 101/18).

Tenuto conto di quanto sopra nonché della possibilità consentita dall'art. 22 C.D.F. co. 3 di ridurre nei casi meno gravi la sanzione della sospensione alla censura, ritiene questo Consiglio di modificare la sanzione irrogata dal C.D.D. del Veneto di sospensione dall'attività per

mesi tre e di ridurla alla sanzione della censura.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso, riduce la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi tre alla sanzione della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2019;

**IL SEGRETARIO**

f.to Avv. Rosa Capria

**IL PRESIDENTE**

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 18 giugno 2020.

**LA CONSIGLIERA SEGRETARIA**

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

**LA CONSIGLIERA SEGRETARIA**

Avv. Rosa Capria